

**ACI INFORMATICA S.p.A.**

**CAPITOLATO TECNICO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI AUDIT PER IL MONITORAGGIO DELLA FILIERA DEGLI OPERATORI ADERENTI AL SERVIZIO PFU (PNEUMATICI FUORI USO).**

## Sommario

1.	Premessa .....	3
2.	Definizioni .....	5
1.	Oggetto del servizio .....	6
2.	Documentazione di riferimento.....	6
3.	Azioni attese e output dell'analisi.....	7
4.	Riferimenti normativi principali .....	8
5.	Riservatezza .....	8
6.	Durata e volumi del servizio.....	8

## 1. Premessa

Il servizio PFU gestisce l'intero processo finalizzato alla costituzione e alimentazione del Fondo - istituito con il Decreto del Ministero dell'Ambiente 82 dell'11 aprile 2011, e di cui il comma 6 dell'art. 9 del Decreto del Ministero dell'Ambiente 182 del 19 novembre 2019, che ha sostituito, abrogandolo, il D.M. 82/2011, ha confermato la vigenza e l'operatività - per l'invio al recupero degli pneumatici a fine utilizzo provenienti dalla demolizione di veicoli radiati al PRA (Pubblico Registro Automobilistico) presso le strutture autorizzate.


Le attività si articolano su due fasi sostanziali. La prima fase prevede l'alimentazione del fondo tramite la corresponsione di un contributo a carico dell'acquirente di un nuovo veicolo (autovettura, motociclo, veicolo commerciale) che viene incassato dal concessionario/venditore e girato al fondo su un conto corrente gestito da ACI. Tali importi vanno a costituire i fondi per il pagamento delle aziende abilitate all'avvio al recupero degli pneumatici a fine vita. Questa fase non è oggetto del presente capitolato.

La seconda fase consiste nella gestione completa del ciclo di ritiro e gestione fino all'avvio al recupero degli pneumatici. Annualmente le aziende abilitate alla gestione e recupero dei materiali provenienti dagli pneumatici a fine utilizzo, tramite una procedura di adesione al servizio, inviano i documenti previsti dal disciplinare del servizio e le certificazioni necessarie per essere inseriti fra gli operatori abilitati.

Il processo si attiva con la richiesta del demolitore di ritiro degli pneumatici, provenienti dalla demolizione di veicoli radiati al PRA. Il demolitore, all'atto dell'inserimento della richiesta tramite sistema informatico, indica l'operatore abilitato, prescelto fra quelli disponibili, operante nella propria regione. Quest'ultimo si reca presso l'indirizzo del centro di demolizione richiedente con un operatore autorizzato al trasporto (lui stesso o altra ditta abilitata e contrattualizzata) per il ritiro del quantitativo indicato in richiesta. In alcuni casi gli pneumatici possono essere indirizzati dopo il ritiro all'immagazzinamento/stoccaggio/messa in riserva, in attesa del recupero presso strutture autorizzate e contrattualizzate.


Una volta raccolti gli pneumatici l'operatore abilitato li invia a ditte specializzate per il recupero dei materiali e la produzione del polverino di gomma e degli altri materiali. Mensilmente l'operatore abilitato inserisce nel sistema informatico del servizio PFU tutti i dati relativi alle pratiche di ritiro e invio al recupero per certificare l'avvenuto recupero ed essere pagato dal Fondo PFU in base ad una tariffa regionale per tonnellata recuperata, definita ogni anno all'atto dell'apertura della campagna di adesione al servizio. Ogni pratica è dotata della documentazione necessaria alla certificazione del recupero e all'emissione della fattura. Il servizio PFU, con attività di back-office, controlla la validità della documentazione e autorizza il pagamento delle fatture emesse. Segue un diagramma dell'intero processo.

**Diagramma di funzionamento organizzativo**



Contesto: Gestione degli Pneumatici Fuori Uso - Punto di vista: Organizzativo (complessivo)

**Diagramma delle funzioni svolte da ACI.it**



Contesto: Gestione degli Pneumatici Fuori Uso in ACI.it - Punto di vista: Funzionale

## 2. Definizioni

**“ACI – Automobile Club Italia”** Ente pubblico a cui è affidata da parte del Ministero dell’Ambiente la gestione del Servizio PFU, presiede il Comitato PFU.

**“PFU – Pneumatici Fuori Uso”** Il servizio di invio al recupero degli pneumatici a fine utilizzo e di gestione del fondo per la copertura dei costi degli Operatori Abilitati.

**“Operatore Abilitato PFU”** Azienda capofila di un raggruppamento di operatori che operano nell’ambito dell’avvio al recupero degli PFU. Può operare anche singolarmente.

**“Demolitore”** Azienda di demolizione dei veicoli a fine vita responsabile della consegna degli PFU agli Operatori Abilitati.

**“Comitato PFU”** Organismo di monitoraggio e controllo dell’intero Servizio PFU. Prevede la presenza di rappresentanti di tutte le categorie coinvolte nel processo di avvio al recupero degli PFU, di alimentazione del Fondo, dei rapporti con il ministero dell’Ambiente. Determina il valore del contributo PFU e del rimborso agli Operatori Abilitati.

**“R3”** Codice identificativo del recupero degli PFU

**“R13”** Codice identificativo della messa in riserva degli PFU

**“PRA – Pubblico Registro Automobilistico”** Registro Pubblico gestito da ACI che contempla tutti gli aspetti giuridici dei veicoli iscritti sul tutto il territorio nazionale, dalla iscrizione, conseguente all’immatricolazione del veicolo, alla sua radiazione.

## 1. Oggetto del servizio

Il servizio riguarda l'implementazione della metodologia standardizzabile, oggetto dell'offerta, per l'analisi e la verifica, in base alla documentazione fornita dagli operatori abilitati, dei processi produttivi adottati presso gli impianti coinvolti, con particolare riferimento ai punti salienti del "Disciplinare per la gestione operativa degli PFU (pneumatici fuori uso) e del fondo per la gestione degli PFU e condizioni per l'adesione al servizio" (Allegato 1 al presente capitolato tecnico), al loro rispetto, al rispetto delle leggi nazionali e regionali sul recupero dei rifiuti speciali (vedere paragrafo riferimenti normativi).

Tale attività sarà effettuata tramite sopralluoghi presso le strutture degli operatori abilitati al servizio PFU per il monitoraggio delle attività e dei processi adottati dalle singole strutture. Il servizio di audit on-site, effettuato sugli operatori abilitati e loro filiera in un anno di gestione, sarà basato su un calendario di interventi, eventualmente ripetuti, per ogni anno oggetto del contratto. Dovrà essere prodotta una relazione dettagliata dei singoli monitoraggi con l'indicazione dei rilievi e delle eventuali azioni correttive per ogni categoria di operatore coinvolto (soggetto abilitato, trasportatore, intermediario, demolitore, recuperatore).

Dovrà essere fedelmente rispettata la proposta presentata in offerta per la progettazione della metodologia nonché la pianificazione degli interventi on-site.

## 2. Documentazione di riferimento

Per attuare le verifiche on-site saranno presi a riferimento tutti i documenti inviati dall'operatore abilitato all'atto della sottoscrizione della propria adesione annuale al servizio PFU. Tali documenti sono previsti e codificati in modelli specifici espressione del "Disciplinare per la gestione operativa degli PFU (pneumatici fuori uso) e del fondo per la gestione degli PFU e condizioni per l'adesione al servizio" (Allegato 1) e comprendono il Modulo di adesione a tale disciplinare (Allegato 2 al presente capitolato tecnico) e i rispettivi allegati A, B, e D indicanti le autocertificazioni che gli operatori devono produrre ai fini dell'abilitazione (e nominati come allegati 3, 4 e 5 al presente capitolato tecnico) e l'allegato C nel quale gli operatori interessati all'abilitazione devono indicare le aziende di cui si serviranno per lo svolgimento del servizio di recupero dei PFU con i relativi riferimenti ai contratti in serre con queste ultime (e nominato come allegato 6 al presente capitolato tecnico). Insieme a tali documenti sottoscritti e firmati digitalmente l'operatore invia in allegato i documenti del titolare dell'impresa e societari e tutta la contrattualistica attiva con gli operatori della sua catena come dichiarati nell'allegato C. Tutti i fac-simile dei documenti citati sono reperibili sul portale PFU all'indirizzo:

<http://www.pneumaticifuoriuso.it/> sezione INFORMAZIONI/DOCUMENTI

Successivamente alla fase di adesione, come già descritto nel contesto di riferimento, gli Operatori registrano mensilmente secondo un periodo di riferimento contabile, le varie pratiche di ritiro e avvio al recupero. Tale prassi prevede il caricamento sul sistema gestionale di documentazione specifica di dettaglio sulle operazioni di ritiro presso i demolitori (formulari), eventuale fase di stoccaggio, e infine certificazione di avvio al recupero presso gli impianti di destinazione. Tale documentazione prevede alcune informazioni imprescindibili quali: numero della richiesta di ritiro del demolitore, quantità espressa in kg di PFU ritirata effettivamente rispetto al prenotato, quantità inviata al recupero presso gli impianti autorizzati espressa in kg, indicazione degli operatori impiegati per il trasporto e lo stoccaggio eventuale, le date di ritiro ed invio al recupero dei materiali.

Sarà fornita su richiesta documentazione tipo relativa al processo di ritiro e avvio al recupero degli PFU.

Il documento fondamentale per il rispetto di quanto previsto dalla norma sullo smaltimento degli PFU è rappresentato dal Disciplinare per la gestione operativa degli PFU (Allegato 1). Nel documento sono contenute tutte le prescrizioni per l'adesione al servizio, l'alimentazione del fondo (che non è oggetto della proposta), le modalità operative attraverso le quali procedere al ritiro degli PFU presso i demolitori e il loro conferimento alle strutture abilitate al recupero dei materiali, previo trasporto e stoccaggio (se previsto o necessario). Sulle

condizioni di adesione è già prevista una fase di controllo formale che verifica la veridicità e autenticità delle informazioni contenute nei documenti forniti in fase di richiesta di adesione tramite visure camerali e altre fonti. Nella fase di audit sarà importante verificare in originale i documenti già inviati per l'adesione al servizio (per gli operatori abilitati individuati ed oggetto di audit sarà fornita copia dei documenti di adesione inviati).

In fase di adesione vengono allegate, da parte dell'operatore richiedente, una serie di autocertificazioni e un elenco degli operatori utilizzati nella filiera per le varie fasi del processo industriale con le relative competenze e i riferimenti contrattuali comprensivi di scadenza. Oltre il modulo di adesione sono previsti i moduli A, B, C e D. Le informazioni contenute in tali allegati riguardano l'asset societario, le autorizzazioni e iscrizioni agli albi di categoria, i requisiti per operare nel contesto della lavorazione dei rifiuti speciali, la contrattualistica che lega il richiedente alle aziende che operano nelle varie fasi di recupero degli PFU. Fondamentale la verifica sugli originali della documentazione inviata via PEC in fase di adesione ed eventuali ulteriori documenti che l'operatore abilitato potrà mettere a disposizione a sostegno di quanto riportato nei documenti oggetto della verifica.

Per gli operatori abilitati che saranno oggetto della fase di Audit saranno rese disponibili tutte le informazioni e i documenti legati alla fase di fatturazione delle loro attività al Comitato PFU, i documenti di ritiro e trasporto delle singole richieste dei demolitori, le fatture e i certificati di recupero dei materiali rilasciati dalle aziende preposte.

### **3. Azioni attese e output dell'analisi**

La società che si aggiudicherà la gestione del servizio dovrà rispettare fedelmente la programmazione offerta in gara dei singoli sopralluoghi con la predefinizione dei controlli e dei soggetti che saranno oggetto dell'audit. Dovrà essere fedelmente rispettata altresì la check-list dettagliata presentata in sede di offerta tecnica facente riferimento ai singoli punti del disciplinare per i controlli di coerenza e rispetto legati all'adesione e alla successiva autorizzazione ad operare dell'operatore capofila e dei suoi operatori di catena. Per ogni controllo saranno indicati l'esito relativo alla verifica on-site della documentazione e rispetto della veridicità di quanto affermato su struttura industriale, asset societario, posizione contributiva, personale impiegato e ogni altro aspetto legato al rispetto di leggi e regolamenti specifici del settore.

Per ciascuna fase di audit dovrà essere confezionata una relazione complessiva finale contenente tutti i rilievi, le tabelle e le checklist previste in fase di progettazione e programmazione dell'audit. Tale relazione conterrà tutti i riferimenti all'operatore capofila, dei soggetti adibiti alle varie fasi (trasportatore, messa in riserva, recupero) luoghi e date delle verifiche, titolari delle imprese e persone intervistate, esito sulla verifica dei processi produttivi nel rispetto delle leggi dello Stato e Regionali, evidenziazione delle anomalie e delle azioni correttive con i relativi tempi in singole check-list per ogni singola fase. Nella verifica di ciascun operatore abilitato saranno compresi tutti i soggetti coinvolti in uno o più processi completi di avvio al recupero degli PFU (scelti a campione), dal ritiro presso il demolitore fino alla produzione dei materiali di recupero dalla lavorazione degli pneumatici.

La metodologia messa a punto potrà prevedere uno o più indicatori di conformità alle specifiche del disciplinare e della normativa vigente in materia di avvio al recupero di rifiuti speciali che descrivano rapidamente il posizionamento dell'operatore abilitato rispetto alla piena conformità alla norma.

I sopralluoghi presso le strutture devono essere svolti da personale qualificato e in possesso di requisiti specifici in materia di trattamento di rifiuti speciali.

#### 4. Riferimenti normativi principali

Per lo svolgimento delle attività di audit e verifica delle varie posizioni si dovrà fare riferimento alla normativa vigente sia a carattere nazionale che regionale in materia di trattamento e smaltimento dei rifiuti speciali con particolare riferimento ai decreti di seguito elencati (elenco non esaustivo):

**Dlgs. 3 aprile 2006 n.152:** Norme in materia Ambientale, testo unico ambiente TUA, e successive modifiche ed integrazioni

**Decreto n. 82 dell' 11 aprile 2011:** Nella Gazzetta Ufficiale n. 131 del 8 Giugno 2011 è stato pubblicato il Regolamento PFU per la gestione degli pneumatici fuori uso (PFU), ai sensi dell'articolo 228 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n.152, e successive modificazioni e integrazioni.

**Decreto 19 novembre 2019, n. 182 :** Regolamento recante la disciplina dei tempi e delle modalità attuative dell'obbligo di gestione degli pneumatici fuori uso, ai sensi dell'articolo 228, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. (20G00039) (GU Serie Generale n.93 del 08-04-2020)

**Decreto del 31 marzo 2020 n. 78 :** Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto della gomma vulcanizzata derivante da pneumatici fuori uso, ai sensi dell'articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. (20G00094) (GU Serie Generale n.182 del 21-07-2020).

#### 5. Riservatezza

Le analisi svolte, la documentazione utilizzata e quella prodotta saranno soggette a riservatezza. Tutte le informazioni trattate e rilevate nel corso degli audit non potranno essere divulgate all'esterno senza autorizzazione preventiva del committente. Rapporti, relazioni e documenti non potranno essere riprodotti nemmeno parzialmente senza il consenso del committente.

#### 6. Durata e volumi del servizio

Lo svolgimento degli audit si articolerà su **tre anni consecutivi**, con l'opzione del quarto anno, con una programmazione da concordare con il Comitato PFU all'inizio di ogni anno entro il 31 marzo e dovrà prevedere un numero di soggetti verificati pari ad **almeno 6 filiere complete (demolitore, eventuale trasportatore, operatore PFU) per ogni annualità, divisi per tipologia di attività fra piccoli, medi e grandi** (in base al volume di tonnellate smaltite nell'anno precedente) **e con una copertura nel triennio territoriale dell'intera penisola per tutte le regioni in cui sono abilitati gli operatori PFU**. Eventuali controlli di verifica dell'attuazione delle azioni correttive non rientreranno in questo conteggio e saranno effettuati secondo le scadenze indicate nel report di valutazione dell'audit.

**Allegati:**

- Allegato 1 – Disciplinare Gestione Operativa anno 2024 versione 1.0
- Allegato 2 - Informativa sul trattamento dei Dati Personali Regolamento UE n. 2016\_679
- Allegato 3 - Modulo A per la Dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'Art. 46 DPR 445\_00 e ss.mm.ii;
- Allegato 4 - Modulo B per la Dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'Art. 47 DPR 445\_00 e ss.mm.ii;
- Allegato 5 - Modulo D Dichiarazione integrativa del contratto tra soggetto abilitato e fornitore;
- Allegato 6 - Modulo di adesione al Disciplinare per la gestione operativa degli Pneumatici Fuori Uso (PFU) relativo all'anno 2024
- Allegato 6 - Modulo C Descrizione struttura operatore
- Allegato 7 – Diagrammi processi PFU (pdf)